



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- V I S T O l'articolo 4 dello Statuto della Regione Siciliana;
- V I S T O l'articolo 166 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- V I S T O il Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea, approvato con DPA n. 9 del 27 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 ;
- V I S T A la pianta organica del personale dell'Assemblea regionale siciliana;
- CONSIDERATO che nel ruolo della carriera dei Segretari parlamentari risulta la vacanza di sei posti rispetto alla dotazione organica;
- V I S T A la delibera adottata nella seduta n. 18 del 30 marzo 2010, con la quale il Consiglio di Presidenza ha stabilito di indire un concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di Segretario parlamentare di prima fascia di professionalità informatica,

D E C R E T A

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Segretario parlamentare di prima fascia di professionalità informatica, nel ruolo del personale della carriera dei Segretari parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. I posti messi a concorso sono così ripartiti: due posti riservati ai candidati che sostengono le prove di concorso previste per l'indirizzo di sviluppo software; un posto riservato ai candidati che sostengono le prove di concorso previste per l'indirizzo sistemistico.
3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito. I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei due indirizzi sono portati in aggiunta a quello messo a concorso nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito degli stessi comprenda candidati idonei non vincitori, procedendo in ordine di punteggio complessivo riportato da questi ultimi e, nel caso dei candidati classificati ex aequo, secondo i titoli di preferenza previsti dalle disposizioni di legge in materia di concorsi a pubblici impieghi.

Il Presidente

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) abbiano un'età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quarantacinque anni. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso, neppure in quelli previsti dall'art. 2, comma 1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 42/60 o 70/100 ovvero titolo di studio dichiarato equipollente. Qualora il diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso è considerato valido titolo di partecipazione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare a quale votazione prevista per il diploma di istruzione secondaria equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima di conseguimento del diploma per i candidati che siano in possesso, tra i titoli universitari, almeno del diploma universitario o di titolo universitario equivalente, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al suddetto titolo universitario;
 - d) abbiano svolto, per un periodo non inferiore a tre anni, le mansioni di analista e/o di programmatore e/o di sistemista con rapporto di lavoro dipendente presso lo Stato, organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, ovvero abbiano prestato, per un periodo non inferiore a tre anni, collaborazione coordinata e continuativa in qualità di analista e/o programmatore e/o di sistemista presso lo Stato, organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali;
 - e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego;
 - f) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici.
2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, quelli che diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del punteggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della graduatoria, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Il Presidente

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
 - a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
 - b) sulla copia stampabile dal sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (<http://www.ars.sicilia.it>, sotto la voce "Concorsi").
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita all'Assemblea regionale siciliana - Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, n. 1, 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, esclusivamente, sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'esclusione dal concorso.
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta celere con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) l'indirizzo (sviluppo software o sistemistico) per il quale concorrono;
 - b) le generalità e la residenza;
 - c) la data e il luogo di nascita;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Il Presidente

- f) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - g) se siano a conoscenza di procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - h) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - i) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, con l'indicazione della votazione riportata, allegando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). I candidati che non abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con la votazione prescritta devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), il possesso – tra i titoli universitari – almeno del diploma universitario o titolo universitario equivalente allegando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione di equipollenza;
 - j) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con l'indicazione del soggetto presso il quale hanno prestato servizio, la durata del servizio medesimo, l'indirizzo e il recapito telefonico di tale soggetto. In caso di più soggetti presso i quali è stato prestato servizio tali dati devono essere indicati per ciascuno di essi;
 - k) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - m) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
 - n) le lingue – scelte tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - o) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti;
 - p) se siano dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenze di essere assistiti durante le prove, devono inviare all'Assemblea regionale siciliana, Servizio del Personale, entro lo stesso termine fissato per la presentazione della domanda, anche una comunicazione che indichi il tipo di handicap e l'ausilio necessario.
7. Il candidato deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.
8. Nella domanda i candidati devono indicare il possesso dei titoli che intendono sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice. Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di partecipazione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
9. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà) e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente

10. I titoli valutabili sono distinti nelle seguenti categorie, alle quali possono essere attribuiti i punteggi entro i limiti massimi a fianco di ciascuno indicati:
- Titoli di studio (fino a un massimo di punti 0,50):
 - a) votazione superiore al punteggio minimo richiesto per la partecipazione al concorso ovvero diploma universitario, ove non sia requisito necessario ai fini dell'ammissione al concorso, fino ad un massimo di 0,15;
 - b) titoli di studi universitari, diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, conseguiti presso università italiane o straniere, nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue), ove non siano requisito necessario ai fini dell'ammissione al concorso fino ad un massimo di punti 0,15;
 - c) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue): punti 0,20.
 - Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 5):
 - a) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione o organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie ed internazionali, oltre il periodo di tre anni richiesto dall'articolo 2, comma 1, lettera d): punti 1 per ogni anno ulteriore fino ad un massimo di 3;
 - b) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), presso Assemblee parlamentari: punti 2;
 - Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di punti 0,50):
 - a) abilitazioni; conseguimento dell'idoneità in pubblici concorsi per i quali sia stato richiesto quale requisito per l'ammissione il possesso di uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c): punti 0,25;
 - b) altri corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a tre mesi nelle materie oggetto del concorso (con esclusione delle lingue): punti 0,25.
11. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati devono dichiarare nell'allegato al modulo di domanda il soggetto presso il quale hanno prestato servizio oppure attività ovvero hanno seguito i corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento, master, l'indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la durata del corso o del servizio o dell'attività prestata. Allo scopo si considerano i termini perentori di spedizione di cui all'articolo 3, comma 2. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito concorre a formare il punteggio totale della graduatoria, come specificato nel successivo art. 12, commi 2 e 3.
12. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell'Assemblea per altri fini.
13. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Il Presidente

14. Nel frontespizio della busta con la quale viene spedita la domanda i candidati devono indicare la denominazione del concorso indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente bando e l'indirizzo per il quale intendono concorrere.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, sono nominati i membri esperti che intervengono nel corso delle prove orali, per gli esami di lingue straniere e che partecipano soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La Commissione dispone le prove d'esame; procede alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti che hanno terminato le prove scritte, previa individuazione dei criteri e prima della correzione degli elaborati; decide sull'ammissione dei concorrenti alle prove orali; stabilisce la graduatoria di merito dei candidati.

ART. 5

Irricevibilità delle domande

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione:
 - a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2;
 - c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
 - d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;
 - e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

ART. 6

Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e che non siano in possesso dell'ulteriore requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

Il Presidente

- d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - e) che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni;
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego;
 - g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'ulteriore requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;
 - j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver ommesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta celere con avviso di ricevimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano ommesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 13 del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana può disporre, con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

Il Presidente

ART. 7

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, che hanno luogo a Palermo, sono così articolate:
 - a) tre prove scritte;
 - b) prove orali e tecniche.

ART. 8

Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, muniti:
 - a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
 - b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione.

ART. 9

Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 10

Prove scritte

1. Le prove scritte dell'indirizzo di sviluppo software sono:
 - a) progettazione di un'applicazione gestionale corredata di diagrammi E - R (entità-relazioni) dei dati trattati, della descrizione, attraverso opportuni diagrammi di flusso, del

Il Presidente

funzionamento interno dei principali moduli software da realizzare con le relative interfacce;

- b) progettazione di un'applicazione in ambiente web per la consultazione di informazioni;
- c) Risposta a dieci quesiti concernenti la conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows, e Linux, dei linguaggi Microsoft Visual Basic, JAVA, SQL, HTML e XML, delle basi di dati relazionali, delle tecnologie e degli standard per le architetture applicative distribuite e per la comunicazione su web.

2. Le prove scritte dell'indirizzo sistemistico sono:

- a) progettazione degli aspetti sistemistici relativi alla realizzazione di infrastrutture hardware e software multiplatforma con architetture distribuite;
- b) progettazione degli aspetti sistemistici e di sicurezza relativi a reti di comunicazione WAN e LAN;
- c) Risposta a dieci quesiti concernenti la conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows, e Linux, e gli argomenti tecnici di cui alle lettere a) e b) sopra riportare.

3. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove di cui ai commi 1 e 2 il candidato ha a disposizione 6 ore.

4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono introdurre nella sala di esame testi di ogni genere, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal concorso.

5. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.

ART. 11

Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:

- a) Un colloquio su uno degli argomenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a (per i candidati dell'indirizzo di sviluppo software);
- b) Un colloquio su uno degli argomenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b (per i candidati dell'indirizzo di sviluppo software);

Il Presidente

- c) accertamento, anche mediante strumenti informatici, della conoscenza dei linguaggi Microsoft Visual Basic, JAVA, SQL, HTML e XML (per i candidati dell'indirizzo di sviluppo software);
 - d) Un colloquio su uno degli argomenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera a (per i candidati dell'indirizzo sistemistico);
 - e) Un colloquio su uno degli argomenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera b (per i candidati dell'indirizzo sistemistico);
 - f) accertamento, anche mediante strumenti informatici, della conoscenza delle principali caratteristiche e funzionalità dei sistemi operativi Microsoft Windows, Linux e delle tecnologie e standard per la comunicazione e la sicurezza sulle reti di trasmissione dati (per i candidati dell'indirizzo sistemistico);
 - g) nozioni di organizzazione costituzionale dello Stato, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana (per i candidati di ambedue gli indirizzi);
 - h) lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall'inglese (per i candidati di ambedue gli indirizzi).
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna materia.
 3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo.
 4. Fermo restando quanto prescritto dal comma 2 in ordine al punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, comma 2, e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

ART. 12

Graduatoria finale

1. Per ciascun indirizzo è formata una distinta graduatoria.
2. Il punteggio finale di ciascun candidato è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio delle materie dell'esame orale (b) sommato al punteggio conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicitativa:
$$\frac{a+b+c}{2}$$
3. Al punteggio finale, inoltre, è aggiunto il punteggio attribuito ai titoli valutabili di cui all' art. 3, comma 10, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo articolo 3, comma 10. Il punteggio complessivo dei titoli non potrà superare 6 punti.

Il Presidente

4. Il punteggio totale così risultante costituisce il punteggio di concorso e determina il posto del candidato nella graduatoria.
5. Nella formazione definitiva della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

ART. 13

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego.

ART. 14

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
2. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera dei Segretari parlamentari, secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito in graduatoria, e subordinatamente all'esito favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti. In caso di parità di punteggio tra vincitori del concorso, ai fini dell'immissione in ruolo, sono applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.
3. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del vigente Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Il Presidente

4. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a ricoprire, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno vacanti, esclusivamente nell'ambito della professionalità informatica della carriera dei Segretari parlamentari, durante il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

ART. 15

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

ART. 16

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it) o contattare il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.